

STATUTO

dell'Associazione di Volontariato

GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO

GIULIANO SCHULTZ

organizzazione non lucrativa di utilità sociale

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede

E' costituita, ai sensi della legge 11.08.1991 n. 266, l'Associazione di Volontariato "GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO GIULIANO SCHULTZ – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" che potrà essere denominata in breve anche "GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO GIULIANO SCHULTZ – ONLUS" con sede in Medea (GO) in via Diaz n. 10.

I colori sociali sono GRANATA – BIANCO.
Lo stemma rappresenta un toro rampante.

Art. 2

Scopi e attività

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e per il tramite dell'ATTIVITA' prestata dai propri soci fondatori od associati in modo personale, spontaneo e gratuito, persegue quale scopo primario quello di promuovere, diffondere e sperimentare attività sportive tra i disabili psichici per fini non solo agonistici ma anche educativi, riabilitativi, ricreativi e attraverso la proposta costante dello sport alle persone disabili quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere agonistico e non nelle discipline previste dalla F.I.S.D. e dal S.O.I. e organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime discipline; l'Associazione si propone, altresì, di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana e del miglioramento della qualità della vita, impegnandosi affinché, nell'area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva. A tale fine il suddetto Gruppo Sportivo curerà la preparazione tecnica dei propri atleti.

L'Associazione può svolgere anche le seguenti attività strumentali:

- a) Partecipare e far partecipare i propri iscritti a manifestazioni e seminari inerenti alle attività che svolge;
- b) Promuovere i rapporti e lo scambio di informazioni con tutte le associazioni o gruppi di persone che agiscono con scopi analoghi;
- c) Rilasciare le tessere ed attestati ai propri dirigenti, istruttori ed associati;
- d) Curare e sviluppare lo sport dilettantistico.

Per il raggiungimento dei suoi scopi il Gruppo Sportivo osserva lo Statuto ed i regolamenti della F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili) e della S.O.I. (Special Olympics Italia) a cui è affiliato.

Il Gruppo Sportivo è costituito a tempo indeterminato.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle a essa direttamente connesse.

Art. 3

Svolgimento attività sociale

Le attività istituzionali potranno essere svolte solamente nei confronti dei soci e non soci che si trovino in situazioni di svantaggio in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali e familiari.

Art. 4

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'anno sociale coincide con l'anno solare per quanto riguarda l'aspetto amministrativo e con l'anno sportivo della F.I.S.D. e della S.O.I. per quanto concerne l'aspetto associativo.

SOCI

Art. 5

Soci

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani e stranieri.

Potranno inoltre essere soci Associazioni, Persone Giuridiche aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione.

Art. 6

Categorie di soci

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di Soci:

- a) Soci fondatori: coloro i quali hanno sottoscritto l'atto di fondazione dell'Associazione ed hanno costituito l'originario fondo di dotazione dell'Associazione;
- b) Soci onorari: coloro che, a giudizio del Consiglio Direttivo, hanno avuto particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione;
- c) Soci sostenitori: coloro i quali, simpatizzanti dell'Associazione, dopo la costituzione della stessa effettueranno un versamento non inferiore ad un minimo e con una periodicità che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- d) Soci ordinari e soci atleti: coloro i quali anche senza prendere parte attiva all'attività dell'Associazione previa domanda di appartenenza all'Associazione, come al successivo art. 7, Saranno ammessi e verseranno una quota annua stabilita da Consiglio Direttivo.

Art. 7

Ammissione a soci

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, portatori di handicap e non, dedicano la loro attività allo sport come momento di educazione, maturazione umana e integrazione sociale.

L'ammissione dei soci, ad eccezione dei soci onorari, avviene su domanda degli interessati. Per i minorenni tale domanda dovrà essere presentata da chi esercita la patria potestà. Il socio, firmatario la domanda di ammissione, dichiara di accettare e rispettare il presente statuto. La domanda deve essere accompagnata dal versamento della quota annuale. La presentazione della domanda di ammissione accompagnata dal contestuale versamento della quota associativa a assumere al richiedente la qualifica di associato salvo esplicito parere contrario del Consiglio Direttivo il quale dispone insindacabilmente, restituendo quanto versato in caso di mancato accoglimento della domanda, senza essere tenuto a rendere conto all'interessato dei motivi che hanno portato a questa decisione.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo stabilito dal Consiglio Direttivo a titolo di quota sociale, e sono comunque a fondo perduto. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di

partecipazione trasmissibile a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Le quote pertanto non sono ripetibili dai soci né trasmissibili in alcun modo.

Art. 8

Pagamento delle quote sociali

Il pagamento delle quote annuali deve essere fatto contestualmente all'iscrizione all'Associazione per il primo anno ed entro il primo trimestre di ogni anno sociale per gli anni successivi. Il valore dei contributi associativi annuali possono essere di importo diverso per i soci dell'Associazione e per i diversi anni, ciò è deciso in modo insindacabile dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione di volontariato Gruppo Sportivo Giuliano Schultz nasce dall'iniziativa della Direzione dell'Istituto PSICO-Pedagogico "VILLA SANTA MARIA DELLA PACE" all'interno del quale esso ha sede legale. Rientra nei fini di tale Istituto, tra l'altro, la formazione ludico-sportiva dei suoi ospiti. Pertanto il pagamento della quota associativa e di ogni altra eventuale quota suppletiva per conto degli atleti che risultino anche essere ospiti di tale comunità sarà totalmente a carico della suddetta Direzione.

Art. 9

Diritti e doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all'accettazione e al rispetto del presente Statuto nonché al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi direttivi e rappresentativi dell'Associazione stessa secondo le competenze statuarie.

Gli associati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno eguali diritti.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea, salvi il diritto di recesso o l'esclusione nei casi di legge o del presente statuto.

Art. 10

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi al Presidente del Consiglio Direttivo. In casi particolari il recesso potrà essere accettato anche senza il rispetto di tali modalità;
- b) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo il quale può espellere dall'Associazione il socio, con negozio unilaterale, qualora lo stesso tenga condotta riprovevole tale da causare il perturbamento dell'ordine sociale o costituire ostacolo al buon andamento dell'Associazione, o ledere direttamente o indirettamente, dentro o fuori dell'Associazione il buon nome della stessa e dei suoi associati ovvero non versi la quota annuale entro i termini indicati dal presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo informa del provvedimento il socio espulso con invio di lettera raccomandata;
- c) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 11

Provvedimenti disciplinari del Consiglio Direttivo verso i soci

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo rilevi indisciplina o negligenza o gravi infrazioni statuarie e regolamentari ovvero scarso impegno da parte del socio, può procedere all'ammonizione o alla sospensione dello stesso tramite comunicazione scritta. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo rilevi il persistere dello stato di cui al presente articolo, esso può espellere il socio dall'Associazione.

Entrate e patrimonio sociale

Art. 12 Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi degli ospiti, come da regolamento interno;
- b) dalle quote sociali;
- c) dai contributi e dalle elargizioni di soci, di terzi o Enti pubblici o privati nazionali ed internazionali;
- d) da eventuali contributi straordinari, deliberati in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle di bilancio ordinario;
- e) da versamenti volontari degli associati;
- f) dai lasciti di terzi o associati;
- g) dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) da entrate di attività produttive e commerciali connesse allo svolgimento dell'attività sociale o attività connesse, nei limiti di quanto previsto dal D.L.G.S. 460/97 e dalla Legge n. 266/91;
- i) da contributi specifici dagli associati;
- j) da ogni altro apporto, beneficio,, elargizione, lascito o donazione comunque destinato al perseguimento delle finalità statuarie.

Art. 13 Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal fondo sociale;
- b) dalla riserva ordinaria formata dagli avanzi di gestione;M
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- d) da donazioni, lasciti o successioni da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati, organismi internazionali, sempreché i beni di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio e a raggiungere le finalità sociali;
- e) da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione stessa a qualsiasi titolo di proprietà.

Art. 14 Divieto di distribuzione delle riserve e impiego degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento anche ai fini e per gli effetti di cui alle norme speciali di agevolazioni alle Onlus, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano da parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o avanzi di gestione possono essere impiegati solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- la Commissione Tecnica.

Assemblea
Art. 16
Assemblea dei Soci

L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano. L'Assemblea dell'Associazione si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria entro il quarto mese successivo a quello in cui si è concluso l'anno sociale. La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora in cui è stata convocata, da spediti ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'adunanza o con affissione nella sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi periodo dell'anno ad iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci. <Le modalità di convocazione sono le stesse sopra viste. L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia. L'Assemblea delibera esclusivamente sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 17

Potranno prendere parte con diritto di voto alle Assemblee tutti i soci purchè siano in regola con le quote sociali, non si trovino in stato di sospensione disciplinare e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. E' prevista la possibilità di delega d altro socio. Quest'ultimo potrà essere portatore al massimo di una delega.

Art. 18

L'Assemblea è validamente costituita, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e le deliberazioni saranno valide se approvate dalla maggioranza semplice dei soci intervenuti o rappresentati. In seconda convocazione, in un giorno diverso da quello fissato o nello stesso giorno almeno due ore dopo la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega e delibera a maggioranza semplice.

Art. 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci. Il Presidente nomina un Segretario ed, eventualmente, uno o più scrutatori. Spetta al Presidente la verifica dei poteri per constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e quello di voto nell'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea sono efficaci ed esecutive a partire dal giorno stesso della loro approvazione. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati ancorchè assenti, dissenzienti od astenuti dal voto.

Art. 20

I soci riuniti in Assemblea approvano annualmente il Bilancio, nominano gli organi direttivi dell'Associazione (Presidente, Consiglio Direttivo) nonché deliberano su tutto ciò che attiene alla vita dell'Associazione e che è di competenza di quest'organo da loro composto.

Art 21

Le elezioni degli organi sociali si terranno ogni tre anni, a partire dalla convocazione della prima Assemblea Ordinaria. Hanno diritto di voto tutti i soci a condizione che siano in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso ed abbiano compiuto i sedici anni. Sono eleggibili tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Consiglio Direttivo

Art. 22

Numero dei componenti del Consiglio Direttivo

L'Associazione di Volontariato "Gruppo Sportivo Dilettantistico Giuliano Schultz – organizzazione non lucrativa di utilità sociale" è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di dodici membri nel numero stabilito dall'Assemblea Generale dei Soci.

Il Consiglio Direttivo si compone di un Presidente e di almeno tre membri eletti dall'Assemblea su liste separate nonché di un membro indicato dalla Commissione Tecnica.

Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal Coni, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 23

Condizioni di eleggibilità

Possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo quei soci che abbiano compiuto 18 anni.

Art. 24

Durata del Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea e rimangono in carica 3 (tre) anni e comunque sino a che i loro successori siano stati nominati e sono rieleggibili.

Art. 25

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce durante l'anno sociale, su convocazione del Presidente o altro componente del Consiglio da questi delegato e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Le convocazioni avvengono a mezzo di una comunicazione scritta inviata ai Consiglieri dal Presidente o da un suo delegato almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata un giorno prima dell'adunanza mediante comunicazione telefonica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, può però essere convocato anche su richiesta scritta di almeno tre dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Art. 26

Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, quello del Presidente o di chi ne fa le veci, è decisivo. Si vota per appello nominale o per alzata di mano. In caso di urgenza o di necessità, il Presidente potrà adottare i provvedimenti necessari anche senza la convocazione del Consiglio Direttivo, salvo il successivo obbligo di ratifica da parte dello stesso.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto apposito verbale su un registro firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide purchè sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 27

Obbligo di intervento e responsabilità dei consiglieri

Ogni consigliere ha l'obbligo di intervenire, salvo le assenze preventivamente giustificate. Anche i consiglieri assenti saranno responsabili delle decisioni prese nelle sedute nelle quali risultano assenti.

Il consigliere che, per ingiustificato motivo, non intervenga a quattro riunioni consecutive, decade dalla carica.

In caso di dimissioni di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione del Consigliere dimissionario con il primo dei non eletti.

Art. 28

Competenze delle proposte in condizioni particolari

Per le disposizioni disciplinari a carico del Presidente la competenza delle proposte da fare al Consiglio Direttivo spetta al Vice Presidente.

Art. 29

Consigliere pro-tempore

Nel caso in cui un consigliere sia dimissionario o dimissionato, o sospeso, il Consiglio Direttivo nomina fra i soci dell'Associazione, un Consigliere pro-tempore che rimane in carica fino alla convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci, dove lo stesso verrà confermato o dove verrà eletto un nuovo Consigliere in sostituzione di quello dimissionario o dimissionato o sospeso.

Art. 30

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere sono nominati in seno al Consiglio Direttivo che può altresì nominare altre figure ritenute utili per il buon funzionamento del Gruppo Sportivo. Le cariche nell'ambito del Consiglio Direttivo sono cumulabili.

Art. 31

Convocazione del primo Consiglio Direttivo

La convocazione del primo Consiglio Direttivo avviene entro il secondo mese dalla sua elezione.

Art. 32

Presidenza delle riunioni del Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci ovvero dal Vice Presidente o dal componente con maggior anzianità in carica.

Art. 33

Decadenza del Consiglio Direttivo

Le dimissioni della maggioranza semplice dei componenti il Consiglio Direttivo o quelle del Presidente provocano la decadenza del Consiglio Direttivo.

Tutti i compiti del Presidente, fino alla nomina del nuovo Presidente, vengono assunti dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo dimissionario rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio. Il Consiglio Direttivo dimissionario deve convocare un'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo entro 40 giorni dalla data delle dimissioni del Consiglio Direttivo stesso e si occupa del disbrigo degli affari correnti e della normale amministrazione.

Art. 34

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) promuovere le iniziative e le manifestazioni ai fini sociali;

- c) promuovere la stipula di convenzioni con privati ed enti pubblici per la realizzazioni di scopi associativi;
- d) compiere quanto è necessario per esercitare i più ampi poteri dell'amministrazione del patrimonio sociale per gli atti di ordinaria e di straordinari amministrazione cui è investito;
- e) deliberare sull'ammissione dei nuovi soci;
- f) predisporre il bilanci d'esercizio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- g) convocare le Assemblee, stabilendone la data, il luogo e formulandone l'ordine del giorno;
- h) emanare Regolamenti e Norme interne per il buon andamento dell'Associazione, a cui tutti i soci debbono sottostare;
- i) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- j) incaricare il Presidente di presentare annualmente all'Assemblea dei Soci la relazione morale in collaborazione con i Consiglieri, e di redigere quella tecnica e finanziaria in collaborazione con il Segretario Tesoriere;
- k) adottare i provvedimenti disciplinari, o di sospensione o di radiazione;
- l) stabilire annualmente le quote sociali ed eventuali quote sociale straordinarie in caso lo ritenga necessario;
- m) determinare l'importo di eventuali corrispettivi specifici o di contributi supplementari a carico dei soci per le maggiori o diverse prestazioni effettuate dall'Associazione stessa sempre comunque in conformità alle finalità istituzionali della stessa;
- n) Dare parere su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal <Presidente;
- o) Nominare i tecnici, gli allenatori e gli assistenti;
- p) Nominare il Coordinatore tecnico.

Art. 35 Compiti del Presidente

Il Presidente a norma dello Statuto sociale ha la rappresentanza legale dell'Associazione in ogni evenienza.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Egli amministra l'attività dell'Associazione dove si avvale della collaborazione del Segretario e del Tesoriere. Cura i rapporti di relazioni pubbliche con Enti, Società ed Associazioni per l'Associazione dove può avvalersi di responsabili di settore da lui proposti al Consiglio Direttivo che delibera sulla loro nomina. Può convocare riunioni tecniche e tecnico organizzative.

Di concerto con il Vice Presidente, il Tesoriere e il Coordinatore Tecnico prende le decisioni ritenute necessarie per il buon andamento dell'Associazione (ove non abbia provveduto il Consiglio Direttivo), nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo e dallo Statuto.

Il Presidente deve render conto del proprio operato al Consiglio Direttivo.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, qualora anch'esso sia assente o impedito, dal Consigliere più anziano in carica.

Art. 36 Compiti del Vice Presidente

Il Vice Presidente, sostituisce il Presidente nel caso di una sua assenza o impegno o altro impedimento.

Art. 37 Compiti del Segretario

Il Segretario ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, di redigere i verbali delle riunioni, di provvedere al normale andamento dell'Associazione, con il coordinamento del Presidente. Il segretario può avvalersi, su delibera del Consiglio Direttivo e su indicazione del Presidente, anche di un collaboratore alla Segreteria che aiuta nell'assolvimento dei compiti previsti dal presente articolo.

Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari, e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza fra i quali la tenuta della corrispondenza, la trasmissione degli inviti per le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e provvede ai rapporti tra l'Associazione e gli Organi Federali.

Art. 38 Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di provvedere alla riscossione di tutti i contributi e introiti di qualsiasi genere e natura in favore dell'Associazione con il coordinamento del Presidente, che dirige l'amministrazione dell'Associazione, di curare l'amministrazione dell'Associazione nel rispetto delle norme di legge e ogni attività direttamente connessa al proprio ufficio. Il Tesoriere può avvalersi, su delibera del Consiglio Direttivo e su indicazione del Presidente, anche di un collaboratore alla Tesoreria che aiuta nell'assolvimento dei compiti previsti dal Presente articolo.

Art. 39 La commissione Tecnica

La Commissione Tecnica è composta:

- a) dal Coordinatore Tecnico che la presiede;
- b) dai tecnici operanti nei vari settori che vengono chiamati a comporre la Commissione dal Coordinatore Tecnico;
- c) dal Segretario di cui all'articolo 37 dello Statuto o da un suo sostituto.

Ha i seguenti compiti:

- a) i programmi tecnico-sportivi;
- b) predisporre le proposte tecniche da sottoporre a deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) provvede all'organizzazione tecnica delle attività sportive;
- d) convoca ed organizza l'accompagnamento degli atleti nei vari impegni previsti;
- e) attiva e sperimenta nuove attività.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 40 Composizione e nomina

Il Collegio dei Revisori è formato da tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo in ordine di età) nominati dall'Assemblea Ordinaria anche tra i non soci e dura in carica due anni. L'Assemblea provvede alla nomina del Presidente del Collegio.

I revisori dei conti esercitano le loro funzioni secondo le norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Essi controllano la gestione dell'Associazione, accertando la regolare tenuta della contabilità sociale e più in generale verifica le regolarità della gestione amministrativa e verifica i bilanci nonchè il rispetto delle norme dettate dal presidente Statuto. Se rileva irregolarità amministrative ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo inviando lettera raccomandata presso la sede sociale per gli opportuni provvedimenti.

Esso può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio dei Revisori redige una relazione annuale sui bilanci da allegare al bilancio presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci.

Il Collegio dei Revisori si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta entrambi gli altri due membri.

Art. 41
Gratuità delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Anche le prestazioni da parte degli aderenti sono gratuite, nel rispetto dei limiti di cui alla Legge 266/91, disposizioni connesse e correlate.

Art. 42

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 43
Scioglimento ed devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità previo benestare dell'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662,. Salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 44
Clausola compromissoria

Tutte le controversie tra gli associati e l'Associazione, fra associati ed il Consiglio Direttivo o i suoi membri, o liquidatori, ovvero tra questi ultimi e l'Associazione sono devolute al giudizio di tre arbitri, amichevoli compositori, da nominarsi uno da ciascuna delle parti, ed il terzo di comune accordo dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Gorizia su richiesta della parte più diligente, da notificarsi all'altro arbitro ed alla controparte.

Qualora, trascorsi i trenta giorni dalla nomina del primo arbitro, l'altra parte non avesse provveduto alla nomina del proprio arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Gorizia su richiesta della parte più diligente.

Il Collegio arbitrale si pronuncerà secondo equità insindacabile e senza alcuna formalità di procedura, redigendo un lodo su bianco segno ad esso rilasciato dalle parti interessate con il quale le medesime si impegnano a considerare la determinazione cui gli arbitri perverranno come espressione della loro volontà da eseguirsi immediatamente e in tutta lealtà, rimossa ogni eccezione.

Art. 45
Modifiche allo statuto

Il presente Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata.

Art. 46
Rinvio

Le finalità di solidarietà sociale sancite dal presente statuto ed in particolare i requisiti di cui agli art. 2, 154, 43 sono inderogabili.

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e della legislazione particolare sulle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sulle Organizzazioni di volontariato e sulle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

